

D



Approfondimento

- [Comunicazione della diagnosi](#)
- [Sviluppo globale](#)
- [Aspetti medici](#)
- [Adolescenza](#)
- [Terapie riabilitative](#)
- [Scuola](#)
- [Lavoro](#)
- [Tempo libero](#)

Scuola

Sommario

Considerata la mole delle informazioni riportata in questa sezione i contenuti relativi al sommario di seguito riportato sono su 4 pagine differenti

Al fine di consentire un migliore accesso alle informazioni, limitando il "peso" delle pagine di questa sezione, di seguito si riporta il "Sommario" con i soli link alle dei singoli capitoli. Su ciascuna di questa si trova il sommario, con tutti i link del capitolo e i link alle pagine degli altri capitoli. Inoltre è presente, nel menu a destra la voce **Indietro** che riporta alla presente pagina.

1. [Vademecum](#)

1. [Iscrizione: chiarimenti sulle certificazioni](#)
 1. [Verso l'iscrizione](#)
 2. [L'iscrizione](#)
 3. [Attestato di alunno in situazione di handicap](#)
 4. [Idoneità alla frequenza](#)
 5. [Diagnosi funzionale](#)
 6. [Schema riassuntivo](#)
2. [Aspetti e risorse della scuola](#)
 1. [La continuità e i gruppi di lavoro \(GLHI e GLHO\)](#)
 2. [Il POF \(Piano dell'Offerta Formativa\)](#)
 3. [L'insegnante di sostegno](#)
 4. [Individuazione del consiglio di classe](#)
 5. [il numero degli alunni per classe](#)
 6. [L'assistenza per l'autonomia e la comunicazione](#)
 7. [Il profilo dinamico funzionale \(PDF\)](#)
 8. [Il piano educativo individualizzato \(PEI\)](#)
 9. [Materiali e ausili](#)
 10. [I trasporti](#)
 11. [Visite didattiche e gite scolastiche](#)
 12. [Valutazione ed esami](#)
 - La valutazione ordinaria nella scuola dell'obbligo
 - La valutazione nella scuola superiore
 - Esami di licenza elementare
 - Esami di licenza media
 - Valutazione ordinaria nella scuola superiore
 - Gli esami di qualifica e di licenza di maestro d'arte
 - Esami di stato

- Presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione
 - I "tempi lunghi" per le prove d'esame
 - Prove equipollenti
 - Prove differenziate e attestato
- 13. [Ripetenze](#)
- 3. [Precisioni in relazione ai diversi ordini di scuola](#)
 1. [Asilo nido](#)
 2. [Scuola materna](#)
 3. [Scuola elementare](#)
 4. [Scuola media e innalzamento](#)
 5. [Orientamento](#)
 6. [Obbligo formativo](#)
 7. [Scuola superiore](#)
 8. [Formazione professionale](#)
- 4. [Varie](#)
 1. [Tutela della privacy](#)
 2. [La scuola privata](#)
 3. [Compiti degli enti locali](#)
 4. [Il GLIP \(Gruppo di lavoro inter-istituzionale Provinciale\)](#)
 5. [La legge sulla trasparenza](#)
- 2. [Asilo nido](#)
 1. [Il primo passo fuori casa](#)
 2. [Luogo di crescita](#)
- 3. [Scuola materna](#)
 1. [Presupposti per un buon inserimento](#)
 2. [L'itinerario didattico](#)
 3. [Rappresentazione grafica e Sindrome di Down](#)
- 4. [Scuola elementare](#)
 1. [L'inserimento e la frequenza](#)
 - I programmi didattici
 - Il ruolo dell'insegnante
 - Il secondo ciclo
 - L'alunno impreparato
 2. [L'osservazione dell'alunno con Sindrome di Down](#)
- 5. [Scuola media](#)
 1. [Il momento della scuola media](#)
 - Un passaggio importante
 - L'inserimento come ingrazione sociale
 2. [Un esempio di percorso possibile](#)
 - L'alunna e la sua storia
 - La storia scolastica tra la materna e le elementari
 - L'incontro con la scuola media
 - Il progetto e la scuola
 - L'inserimento nella classe
 - I risultati
 - Verso la scuola superiore
- 6. [Scuola superiore](#)
 1. [L'integrazione nella scuola superiore](#)
 - Il piano educativo individualizzato
 - Conoscere e sapere per progettare
 - La didattica

1 Vademecum

Gentile famiglia,

il vademecum del quale vi proponiamo la lettura è opera del "Gruppo Scuola", composto da esperti nel campo scolastico e appartenenti a diverse Associazioni italiane che si occupano della Sindrome di Down: si è infatti costituito a seguito delle istanze emerse durante gli incontri annuali tra tali Associazioni.

Il "Gruppo Scuola" è costituito da:

- **Paola Gherardini** - AIPD Nazionale (Roma) coordinatrice del gruppo di lavoro
- **Carmen Rotoli** AGPD Milano
- **Alessia Tonet** - AIPD, Sez. di Belluno
- **Gianni LaCoppola** - AIR DOWN, Moncalieri
- **Maria Fiaccadori** - ASS. Contro l'esclusione, Schio
- **Grazia Minelli** - CEPS, Bologna
- **Antonio Milano** - UNIDOWN, Lamezia Terme

La logica ispiratrice di questo vademecum, comune a tutte le Associazioni, è quella di mettere a disposizione, per tutte le famiglie su tutto il territorio nazionale, un insieme di informazioni omogenee e comuni da utilizzare agevolmente per sostenere in modo concreto i diritti dei propri figli.

Questo strumento è un'utile fonte anche per coloro (operatori, insegnanti, dirigenti scolastici) che vogliono farsi parte attiva per far rispettare i principi di uguaglianza e di integrazione nel mondo della scuola.

Con la parola "diritti" intendiamo non solo le disposizioni previste dalla legge, ma anche quegli aspetti relativi all'accoglienza, al rispetto, all'attenzione, alla partecipazione che devono essere adeguati alle singole situazioni e che le norme forse sottintendono ma non garantiscono operativamente.

Ancora troppo spesso ci imbattiamo in situazioni nelle quali la legge è applicata in modo formale e non sostanziale, resa appunto inefficace dalla mancanza di accoglienza, rispetto, partecipazione, collaborazione da parte degli operatori scolastici.

Infatti non è sufficiente iscrivere il proprio figlio dal nido alla scuola superiore (come previsto dalla Legge 104/92) né è sufficiente avere il maggior numero possibile di ore di sostegno.

Noi crediamo che un buon progetto di vita passi attraverso l'impegno di tutti i soggetti coinvolti e che sia necessario svolgere la propria attività di educatori con serietà e competenza.

Questo vademecum, che contiene i riferimenti di legge relativi all'inserimento scolastico, vorrebbe porsi come strumento di facile consultazione, per orientarci meglio tra le continue modifiche della normativa scolastica.

Naturalmente noi familiari non dobbiamo considerarci "avversari" delle istituzioni scolastiche, limitandoci a "impuntarci" sulla rivendicazioni di diritti, ma dobbiamo proporci come parte "attiva" ed aiutare quelle scuole che non hanno ancora padronanza di tutti gli strumenti necessari per la realizzazione dell'integrazione scolastica, fornendo tutte le informazioni e i contatti (Enti, Associazioni...) utili a far proseguire il cammino scolastico dei nostri figli nel modo più proficuo.

Questo "vademecum" vuole essere un primo passo per un reciproco aiuto fra famiglia, scuola e operatori socio-sanitari.

Cordialmente *Il Gruppo Scuola*

[Sommaro](#)

1.1 Iscrizione: chiarimenti sulle certificazioni

1.1.1 Verso l'iscrizione

In genere il bambino, oltre che dal medico o dal pediatra di fiducia, è seguito dal servizio di Neuropsichiatria infantile del territorio di residenza, che si avvale della collaborazione di una equipe multidisciplinare.

E' a tale servizio che i genitori, o chi ne fa le veci, devono richiedere l'attestato di alunno in situazione di handicap necessario per l'iscrizione scolastica (art. 12 c.5 L.n. 104/92, e art. 2 D.P.R. del 24/2/94, Atto di indirizzo). Lo specialista di riferimento provvederà alla sua stesura.

Il D.P.R. 24/2/94 stabilisce che può provvedere anche lo specialista di un centro convenzionato con l'ASL, ai sensi dell'art.26, legge n. 833/78. In questo caso, tale documentazione è valida a tutti gli effetti.

Se invece il minore è seguito da un ente privato, non convenzionato nè accreditato (DLGS n. 502/92, come modificato dal DLGS n. 229/99), i genitori trasmettono la documentazione rilasciata dal Centro alla ASL di residenza che la controfirmerà entro 10 giorni dalla richiesta o dalla segnalazione del caso.

[Sommaro](#)

1.1.2 L'iscrizione

Nella scelta della scuola è importante tenere conto delle opportunità sociali e culturali offerte dal territorio.

Prima di effettuare l'iscrizione sia nella scuola dell'obbligo che in una scuola superiore, è bene che i genitori prendano contatto con i Capi di Istituto delle scuole del proprio bacino di utenza per verificare se ci sono tutti i presupposti per un'adeguata accoglienza.

Si consiglia di chiedere in visione copia del P.O.F. (Piano dell'Offerta Formativa). La scelta della scuola spetta

congiuntamente ad entrambi i genitori. In caso di divergenze insanabili spetta al giudice.

Nel caso di minori soggetti a tutela, l'iscrizione spetta al tutore. Le iscrizioni degli alunni che documentino la loro situazione di handicap non possono essere rifiutate.

Qualora si verifichi un numero di iscrizioni eccedente le capacità ricettive dell'Istituto, deve essere data la precedenza all'iscrizione degli alunni con handicap (punto f, C.M. n.364 del 20.12.1986).

La famiglia provvede alla iscrizione del proprio figlio nelle date previste, entro gennaio per l'iscrizione, entro i primi di luglio per la conferma definitiva, presentando alle scuole, oltre alla documentazione richiesta per tutti gli alunni, la certificazione medica attestante la situazione di handicap e la Diagnosi funzionale.

[Sommar](#)

1.1.3 Attestato di alunno in situazione di handicap

Tale certificazione deve essere richiesta dai genitori, o da chi ne fa le veci, alla ASL di residenza (art.2 del DPR 24/2/94 atto di indirizzo, per l'attuazione dell'art.12,comma 5, Legge 104/92) e, come si è detto, va effettuata dallo specialista.

Si è già indicata la prassi nel caso che lo specialista non sia quello della Asl o di un Centro convenzionato. Oltre alla patologia (Diagnosi Clinica) tale certificazione segnala anche le sue conseguenze funzionali e deve essere redatta su un apposito modulo che può essere diverso nelle singole province.

La certificazione di handicap deve essere rinnovata nel passaggio alla scuola superiore. La certificazione può essere certificata anche da una specialista di un centro convenzionato con la competente ASL.

Qualora il centro non fosse convenzionato e/o accreditato, la certificazione dovrà essere trasmessa e controfirmata dalla Direzione Sanitaria Amministrativa entro 10 giorni dalla richiesta o dalla segnalazione del caso.

È importante segnalare fin dal momento dell'iscrizione particolari necessità, quali, ad esempio: trasporti, assistenza per l'autonomia, esigenze alimentari, terapie specifiche o altro. Questa procedura si ripete al momento dell'iscrizione in ogni ordine di scuola.

[Sommar](#)

1.1.4 Idoneità alla frequenza

Per le iscrizioni a istituti tecnici, professionali e d'arte la C.M. n.262/88 stabiliva che, a causa della presenza di laboratori rischiosi per l'incolumità di alunni in situazioni di handicap, venisse presentato anche un attestato di nulla-osta rilasciato dal medico legale dell'ASL.

La CM n. 363/94 ha modificato in parte la normativa in materia:

- l'attestato è rilasciato dallo psicologo o dallo specialista che conosce l'alunno e non più dal medico legale
- il contenuto dell'attestazione deve riguardare esclusivamente "l'incolumità" dell'alunno
- qualora l'attestazione sia negativa, è previsto un supplemento di indagine al fine di verificare se sia possibile rimuovere le cause di pericolosità, con accorgimento tecnici o con l'assegnazione di un assistente all'autonomia da parte della Provincia
- se le cause di pericolosità sono rimosse, l'ASL deve rilasciare l'attestato positivo in caso contrario, non è possibile l'iscrizione solo in quello specifico istituto e solo per quell'anno.

Per gli alunni in situazione di handicap, l'iscrizione ad una scuola di bacino di utenza diverso è facilitata dalla Legge 104/92 che mette le scuole nella condizione di non poterne rifiutare l'iscrizione.

[Sommar](#)

1.1.5 Diagnosi funzionale

Alla stesura della DF provvede l'unità multidisciplinare che è composta dal neuro-psichiatra infantile, dal terapeuta della riabilitazione della ASL competente, da centri medici o enti convenzionati e/o accreditati.

La Diagnosi Funzionale è un atto sottoposto alla Legge che tutela la Privacy. Se l'équipe multidisciplinare non fa la Diagnosi funzionale, in tempo utile per l'iscrizione, può essere sollecitata dai genitori (o dalla scuola, ma solo su espressa richiesta della famiglia).

In mancanza della Diagnosi funzionale la scuola non è messa in grado di realizzare la progettazione individualizzata per l'alunno disabile. La diagnosi funzionale non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit, ma indica le aree di potenzialità dal punto di vista funzionale.

Questo costituisce il necessario presupposto per la stesura del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e del Piano educativo individualizzato (PEI).

Attraverso questa documentazione la scuola pone in essere tutte le iniziative volte a ottenere le risorse necessarie per l'inserimento dell'alunno disabile (richiesta dell'insegnante di sostegno, risorse economiche per materiali, richieste di eventuale trasporto, ecc.).

Dettaglio

- **Definizione**

descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap

- **Operatori coinvolti**

- lo specialista della patologia segnalata
- lo specialista in neuropsichiatria infantile
- il terapeuta della riabilitazione
- gli operatori della ASL

- **Finalità**

la diagnosi funzionale deve tenere conto delle potenzialità registrabili rispetto ai seguenti aspetti o meglio alle seguenti aree

- **COGNITIVO**: esaminato sia per livello di sviluppo raggiunto sia per la capacità di integrazione delle competenze
- **AFFETTIVO RELAZIONALE**: rapporto con gli altri, livello di autostima
- **LINGUISTICO**: comprensione, produzione
- **MOTORIO PRASSICO**: motricità fine e globale
- **NEUROPSICOLOGICO**: memoria, attenzione, organizzazione spazio temporale
- **AUTONOMIA PERSONALE E SOCIALE**

[Sommaro](#)

1.1.6 Schema riassuntivo

Schema riassuntivo

ATTO	RESPONSABILITA'	COMPATENZA	TEMPI
Attestazione di handicap	Famiglia o tutore	ASL	Prima dell'iscrizione
Diagnosi funzionale	ASL	ASL	Entro 45 gg dall'iscrizione
Idoneità di frequenza	ASL	ASL	All'iscrizione
Profilo dinamico funzionale (PDF)	Dirigente scolastico	ASL, scuola, famiglia, altri	Definizione entro il 15 novembre
Piano educativo individualizzato (PEI)	Dirigente scolastico	ASL, scuola, famiglia, altri	Definizione entro i primi gg di dicembre

[Sommaro](#)

1.2 Aspetti e risorse della scuola

1.2.1 La continuità e i gruppi di lavoro (GLHI e GLHO)

Nel passaggio da una scuola all'altra, sono importanti tutte le informazioni fornite dalla famiglia, dagli insegnanti, dai medici e dagli operatori che conoscono il bambino tali da garantire un reale percorso di integrazione scolastica. È importante avviare progetti in continuità tra ordini di scuola diversi, che prevedano incontri tra dirigenti scolastici, docenti, genitori, operatori ASL, per prendere in esame la situazione ambientale nella quale l'allievo dovrà inserirsi.

Questi incontri saranno utili per collegare gli obiettivi educativi e didattici al livello di maturazione ed alle conoscenze acquisite dall'alunno, con lo scopo di garantire la buona riuscita dell'integrazione e di superare il timore del cambiamento.

Nei primi mesi dell'anno scolastico, come citato dalla C.M. n. 1/88, è possibile che l'insegnante di sostegno dell'anno precedente segua in un primo momento il passaggio nella nuova scuola; l'iniziativa dovrà essere programmata d'intesa tra i Collegi docenti interessati.

Le modalità possono essere scelte caso per caso, dal momento che anche il recente decreto sull'autonomia

scolastica consente alle scuole una maggiore flessibilità nella progettazione delle iniziative ritenute utili.

Le scuole possono inoltre attivare percorsi di orientamento fra scuola media e scuola superiore, anche ricorrendo a fondi messi a disposizione dalla Regione.

Le notizie fornite dalla famiglia e quelle provenienti dalla scuola di partenza al momento dell'iscrizione, sono indispensabili alla scuola successiva per garantire la realizzazione del progetto di integrazione scolastica ed inoltrare, a cura del Dirigente scolastico, le richieste al Comune, alla Direzione Regionale, alla A.S.L. e alla Provincia.

In ogni scuola il "Gruppo di lavoro di Circolo o di Istituto" esamina le iscrizioni pervenute e valuta le necessità degli alunni (necessità alimentari, trasporti, personale per l'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione...).

Ad esempio, se sono stati segnalati problemi di alimentazione, la scuola si mette in contatto con la famiglia e con il servizio di refezione scolastica per concordare le variazioni necessarie; se invece occorre attivare il trasporto dall'abitazione alla scuola e viceversa, inoltra la domanda all'ufficio del Comune di residenza dell'allievo.

Queste richieste devono essere inoltrate al più presto dalla scuola agli Enti competenti, indicativamente entro il mese di aprile, per consentire la programmazione del servizio per l'anno scolastico successivo. Per questa ragione è di norma che le famiglie segnalino al momento dell'iscrizione tutte le necessità.

Incontri della famiglia con il Capo di Istituto e/o con il Coordinatore del sostegno e/o con il GLH. E' importante che il Dirigente Scolastico organizzi incontri con una definita periodicità i genitori, il coordinatore del sostegno e il GLH (Gruppo di Lavoro operativo sul singolo allievo), per discutere e definire il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo da attuare. E' fondamentale che la scuola organizzi questi incontri, in modo che i genitori possano illustrare la situazione del figlio, anche con l' eventuale supporto di un esperto delle associazioni di riferimento.

Gruppo di Studio e Lavoro per l'Handicap (GSLH) Presso ogni Circolo Didattico e Istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado (art. 15 L. 104/92) il Capo di Istituto deve nominare due diversi gruppi di studio e di lavoro per l'handicap:

- il primo (GLHI) con compiti di organizzazione e di indirizzo è composto da rappresentanti degli insegnanti di sostegno e curricolari, degli EE.LL., delle ASL, dei genitori di ragazzi non certificati e di Associazioni e/o di familiari dei ragazzi con disabilità, nonché, per la scuola superiore, da rappresentanti degli studenti. Ha il compito di creare rapporti con il territorio per una mappa e una programmazione delle risorse, nonché "collaborare alle iniziative educative di integrazione predisposte dal piano educativo" (legge 104/92, art. 15, comma 2).
- Il secondo gruppo (GLHO) è composto dal Consiglio di Classe (insegnanti curricolari e di sostegno), operatori ASL che seguono il percorso riabilitativo dell'alunno con disabilità, genitori dell'alunno ed eventuale esperto delle Associazioni. Tale gruppo ha il compito di predisporre il PDF e il PEI o PEP e di verificarne l'attuazione e l'efficacia nell'intervento scolastico (art. 12 L. 104/92, commi 5 e 6). Talvolta vengono convocati anche istruttori o operatori di contesti extrascolastici, al fine di creare unità e organicità tra i diversi interventi di facilitazione per la realizzazione del progetto di vita.

[Sommario](#)

1.2.2 Il POF (Piano dell'Offerta Formativa)

La legge sull'autonomia prevede che ogni scuola rediga il suo piano POF, Piano dell'Offerta Formativa.

In base al Regolamento in materia di autonomia (DM 275/99, art. 3), è lo strumento attraverso cui la scuola afferma la propria identità educativa e organizzativa, e attraverso cui esplicita le modalità dei rapporti con il territorio; è anche lo strumento attraverso cui la scuola espone le scelte culturali, educative, metodologiche con le quali intende realizzare il proprio disegno formativo.

In relazione all'integrazione delle persone in situazione di handicap, nel POF dovranno essere indicati i diritti e gli obblighi degli studenti disabili e i criteri per l'esercizio del loro diritto allo studio.

Sarà opportuno che venga specificato il compito di collaborazione all'integrazione scolastica, con particolare riguardo a:

- flessibilità organizzativa e didattica
- innovazione didattica
- iniziative di recupero e sostegno
- insegnamenti integrativi e facoltativi
- interventi formativi anche aggiuntivi
- accoglienza e continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, compreso il rapporto tra asilo nido e scuola

materna

- orientamento scolastico e professionale

Il compito della elaborazione del Piano è affidato al Collegio dei docenti il quale deve tener conto "delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni, anche di fatto, dei genitori". Nella comunicazione del Piano dell'Offerta formativa è previsto un preciso obbligo di informazione da parte delle scuole nei confronti delle famiglie e degli studenti. Questo significa che il Piano diventa lo strumento contrattuale del patto formativo tra scuola e alunni.

L'istituto deve farlo conoscere al momento delle iscrizioni, ma è suo interesse diffonderlo già prima.

[Sommario](#)

1.2.3 L'insegnante di sostegno

La figura dell'insegnante di sostegno, prevista nella scuola dell'obbligo dalla L. 517/67 e dalle successive circolari, è stata estesa alla scuola materna con la l. 270/82 e alla scuola superiore in attuazione della Circolare C.M. 262/88.

E' comunque con la legge 104/92 (art. 13, comma 6) che si dispone l'utilizzazione dell'insegnante di sostegno specializzato in ogni ordine di scuola.

Secondo le date stabilite da ogni Direzione Scolastica Regionale, il Dirigente Scolastico inoltra all'Ufficio Studi e Programmazione competente tutta la documentazione raccolta al momento della iscrizione, con la richiesta delle ore di sostegno necessarie.

Il Capo di Istituto (sentito il parere del GLH di Istituto) assegna l'insegnante di sostegno alla classe che accoglie il portatore di handicap, in contitolarità con i docenti curricolari. La legge n. 449/97, art. 40 ha soppresso il criterio della istituzione di un posto per le attività di sostegno ogni 4 alunni con handicap, sostituendolo con quello di un posto organico ogni 138 alunni frequentanti nelle scuole pubbliche della provincia.

Con l'avvio dell'autonomia, dall'1/9/2001 le " deroghe " sono di responsabilità del Dirigente scolastico.

Per quanto la specializzazione sia espressamente prevista dalla Legge 104, il numero di insegnanti specializzati disponibili è attualmente del tutto insufficiente.

Molto frequentemente svolgono ruolo di sostegno insegnanti in esubero nelle loro graduatorie, privi di qualsiasi formazione specifica.

Frequentemente disattesa è anche l'organizzazione di corsi di aggiornamento, pure previsti, all'interno delle singole scuole.

In riferimento al sostegno va precisato che il numero di ore assegnate, pur fondamentale, non è però l'unico aspetto da considerare. Ben più importanti sono infatti la professionalità del docente, e le modalità di impiego della sua attività: se cioè è veramente finalizzata all'integrazione del Piano educativo individualizzato con la programmazione di classe.

[Sommario](#)

1.2.4 Individuazione del consiglio di classe

Spetta al Capo do Istituto, coadiuvato dal Collegio docenti.

Alla prima riunione utile del Collegio dei docenti, il Capo di Istituto pone all'ordine del giorno la richiesta di parere di cui alla lettera b, art. 4 D.P.R. 416/74, al fine di individuare la sezione più idonea per l'accoglienza dell'alunno con handicap.

Effettuata l'assegnazione, il Capo di Istituto convoca immediatamente il Consiglio di classe affinché formuli proposte ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 416/74, per l'attuazione di un eventuale corso di aggiornamento relativo alle problematiche dell'integrazione scolastica di alunni portatori di handicap, oltre che all'impostazione dei piani educativi individualizzati.

Il Consiglio di classe prescelto sarà così in grado di formulare un'ipotesi di PROGETTO, obbligatorio anche ai sensi dell'art. 41 del D.M. 331/98 sull'assegnazione delle ore di sostegno e del D.M. n. 141/99 sulla formazione delle classi. Da tali decreti è richiesto che il PROGETTO sia formulato da tutto il Consiglio di classe e non può delegato al solo insegnante di sostegno.

[Sommario](#)

1.2.5 Individuazione del consiglio di classe

Il D.M. 72 del 2/3/99 convertito in legge n. 333 del 20/8/2001 ha stabilito che:

1. Le classi iniziali in cui sono iscritti alunni in situazione di handicap dei rispettivi cicli scolastici materno, elementare, medio e superiore sono costituite con non più di 20 alunni "purchè sia esplicitata e motivata la necessità di una riduzione numerica di ciascuna classe, in rapporto alle esigenze formative dell'alunno, e il progetto articolato di formazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno nonché da altro personale della stessa scuola".
2. In una stessa classe la presenza di due alunni con handicap deve essere un'ipotesi del tutto eccezionale e residuale, comunque gli alunni debbono essere con handicap lieve .
3. In ogni caso le classi frequentate da alunni con handicap non possono superare il numero di 25 alunni. Anche negli anni successivi al I si può avere un numero inferiore a 25 tenuto conto della gravità dell'handicap, delle difficoltà organizzative della scuola e della preparazione degli insegnanti della classe ad affrontare il caso

I Consigli di classe dovranno immediatamente predisporre il progetto di cui al punto 1 e inviarlo tramite il Capo di istituto al Provveditorato agli studi - Gruppo per l'integrazione scolastica. Tale gruppo valuterà i progetti formulando su ciascuno un parere al Provveditorato relativamente alla riduzione a 20 degli alunni per classe, tenendo conto dei criteri fissati dal GLIP per la formazione degli organici, comunque non è consentito aumentare il numero dei posti in organico stabiliti dall'art. 40 della L. 449/1997.

[Sommaro](#)

1.2.6 L'assistenza per l'autonomia e la comunicazione

Nel caso in cui la situazione dell'alunno lo richieda, oltre agli insegnanti di classe e di sostegno, dalla L.104/92, art.13 comma 3 sono previste altre figure professionali per affrontare problemi di autonomia e/o di comunicazione.

E' fatto obbligo agli Enti Locali di provvedere a tali figure.

Un discorso a parte riguarda l' **Educatore in quanto la normativa è differente da regione a regione**, come differente è la formazione dell'operatore e l'utilizzazione dello stesso nei vari ordini di scuola. Occorre fare chiarezza insieme su questo punto.

[Sommaro](#)

1.2.7 il profilo dinamico funzionale (PDF)

E' un atto collegiale (legge 104/92 , art. 12 comma 5 e DPR 24/2/94), da compilare per la prima volta all'inizio del primo anno di frequenza, a partire dalla scuola materna fino alle scuole superiori, dopo il primo periodo di inserimento scolastico ed è da verificare e da aggiornare periodicamente.

Viene redatto e discusso in sede di GLH operativo, che deve essere composto dal Consiglio di classe completo, dagli operatori dell'ASL e dai genitori.

Il PDF definisce la situazione di partenza e le tappe di sviluppo conseguite e/o da conseguire e viene steso sulla base delle considerazioni e descrizioni che ogni componente del GLHO fa sia rispetto alla situazione di partenza dell'alunno con disabilità, sia relativamente ai dubbi e ai problemi che relativamente alle potenzialità che emergono nei momenti di apprendimento, di socializzazione e di sviluppo delle autonomie.

E' considerato strumento di fondamentale importanza per la formulazione del PEI o PEP.

Dettaglio

- **Definizione**
atto successivo alla diagnosi funzionale e indica la via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi lunghi (due anni).
- **Operatori coinvolti**
il PDF viene redatto dai docenti curricolari e dagli insegnanti specializzati della scuola che con la diretta collaborazione dei familiari dell'alunno riferiscono sulla base della diretta osservazione.
- **Obiettivi**
 1. Analisi e descrizione funzionale dell'alunno in relazione alle difficoltà che dimostra nei diversi settori di attività.
 2. Analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno a breve termine, esaminato sulla base dei seguenti assi:
 - cognitivo

- affettivo - relazionale
- linguistico
- sensoriale
- motorio prassico
- neuropsicologico
- autonomia
- apprendimento: lettura, scrittura, calcolo, lettura di messaggi e istruzioni pratiche.

Gli operatori dovranno tracciare un bilancio prognostico e diagnostico che dovrà essere necessariamente aggiornato alla conclusione di ogni grado di scuola.

[Sommario](#)

1.2.8 Il piano educativo individualizzato (PEI)

Il PEI o PEP è " il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati e equilibrati tra di loro, predisposto per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo " (DPR 24/2/94. art. 5, comma 1).

Sulla base degli elementi desunti dalla Diagnosi funzionale e dal Profilo dinamico-funzionale, nel PEI vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica: "Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro in modo da giungere alla redazione conclusiva di un Piano Educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili " (D.P.R. 24/2/94 art. 5, comma 4).

IL PEI è elaborato collegialmente (D.P.R. 24/2/94 art. 4) dagli insegnanti curricolari e di sostegno, dagli operatori sanitari della ASL, in stretta collaborazione con i genitori, che ne concordano le finalità controfirmandolo.

E' redatto all'inizio di ogni anno scolastico, verificato ed eventualmente aggiornato in itinere " con frequenza possibilmente correlata all'ordinaria ripartizione dell'anno scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno)" (D.P.R. 24/2/94 art. 6 comma 1).

Il PEI è dunque un progetto globale di vita dell'alunno in situazione di handicap per un determinato periodo, anno scolastico o quadrimestre o trimestre, al termine del quale vengono effettuate verifiche e apportate eventuali modifiche.

Sottolineiamo che il PEI non coincide con il solo progetto didattico e infatti, come abbiamo già detto, la sua stesura è affidata agli operatori della ASL e della scuola e alla famiglia.

Il PEI/PEP può, se necessario, essere modificato a seguito delle verifiche attuate.

Dettaglio

- **Definizione**

è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno con handicap, in un determinato periodo di tempo

- **Operatori coinvolti**

operatori sanitari, personale insegnante curricolare e di sostegno, i genitori dell'alunno

- **Obiettivi**

piena realizzazione del diritto all'integrazione e allo studio

- **Modalità**

1. lavoro di equipe - programmazione
2. integrazione delle differenti competenze professionali - progettare
3. individuazione di percorsi didattici differenziati e comuni alla classe

Il PEI si colloca all'interno del progetto classe e comprende il progetto individuale

[Sommario](#)

1.2.9 Materiali e ausili

L'art. 13, comma 1 lettera b) della Legge Quadro prevede che le scuole siano dotate di attrezzature e ausili, anche tecnologici.

Si va quindi dai materiali non strutturati fino a strumenti elettronici.

Sarà compito del gruppo di lavoro di istituto (GLHI) individuare i tipi di materiali occorrenti.

I fondi utilizzabili sono quelli assegnati dai comuni sulla base delle leggi regionali per il diritto allo studio e quelli stanziati dalla Legge Quadro e assegnati dal Ministero alle Direzioni Scolastiche Regionali per questo scopo.

[Sommario](#)

1.2.10 Materiali e ausili

Al momento dell'iscrizione bisogna segnalare alla scuola la necessità del trasporto, affinché questa si attivi immediatamente per la richiesta (e non dopo l'inizio dell'anno scolastico).

Provvedere ai trasporti gratuiti casa-scuola e viceversa è compito del Comune di residenza, Assessorato ai Servizi sociali o Assessorato ai trasporti urbani ed extraurbani.

La L.118/71, art.28 comma 1, li prevede esplicitamente per la scuola dell'obbligo o per i corsi di addestramento professionale.

In forza di tale legge e della Sentenza n.215/87 della Corte costituzionale che assicura il diritto allo frequenza anche delle scuole superiori i Comuni dovranno soddisfare tale necessità, tramite le Intese e gli Accordi di programma (L.142/90).

[Sommario](#)

1.2.11 Visite didattiche e gite scolastiche

Nel caso di partecipazione a gite scolastiche di uno o più alunni con disabilità, occorre ogni misura di sostegno e la designazione di un qualificato accompagnatore, che può anche non essere l'insegnante di sostegno ma un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, familiari).

Nella scuola superiore può essere anche un compagno maggiorenne che offre la propria disponibilità.

Nel caso la gita sia negata, al fine di evitare una discriminazione espressamente vietata dalla L.104/92, occorre insistere con il Capo d'Istituto facendo riferimento alla C.M. n.291/92, e, se necessario, occorre fare intervenire il docente utilizzato presso il G.L.H del Provveditorato o l'ispettore coordinatore del G.L.I.P.

[Sommario](#)

1.2.12 Valutazione ed esami

La valutazione ordinaria nella scuola dell'obbligo

Nella scuola dell'obbligo il criterio di valutazione è uguale per tutti gli alunni e si basa sul raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione della classe o del piano educativo individualizzato. L'art. 16, comma 1 della legge quadro dispone che la valutazione degli alunni in situazione di handicap debba avvenire sulla base del progetto didattico contenuto nel PEI. La valutazione è effettuata da tutti gli insegnanti. In sede di valutazione deve essere evidenziato se per talune discipline siano stati adottati " particolari criteri didattici ". Occorre inoltre indicare quali attività integrative o di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione dei contenuti parziali di alcune discipline. Se dopo queste considerazioni il consiglio di classe ritiene che l'apprendimento sia globalmente riconducibile agli apprendimenti ritenuti idonei per una valutazione positiva con riguardo ai programmi ministeriali, promuove l'alunno alla classe successiva (O.M. n.128/99, art.4, commi 1 e 3). Tale normativa è stata ribadita dall'O.M. n.126/2000.

La valutazione nella scuola superiore

Per la scuola superiore, invece, sono possibili due modalità di valutazione:

1. uguale a quella di tutti gli alunni se lo studente in situazione di handicap segue la programmazione della classe, anche se ottenuta con modalità specifiche (articolo 4 comma 3 dell'Ordinanza Ministeriale 128 del 14 maggio 1999)
2. differenziata se lo studente in situazione di handicap segue una programmazione particolare (articolo 4 comma 2 dell'Ordinanza Ministeriale 128 del 14 maggio 1999)

La valutazione uguale per tutti porta alla regolare acquisizione di un titolo di studio riconosciuto, mentre la valutazione differenziata porta al rilascio di un attestato delle competenze raggiunte.

Dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il consiglio di classe propone alla famiglia, la modalità di

valutazione che ritiene possa essere maggiormente adeguata allo sviluppo delle capacità del ragazzo.

Nonostante questa proposta, alla famiglia è lasciata la possibilità di scegliere la modalità di valutazione che ritiene più opportuna per il proprio figlio, consapevole che tale scelta non pregiudica la possibilità di avvalersi dell'aiuto dell'insegnante di sostegno. Se questa scelta non concorda con la proposta del consiglio di classe, la famiglia deve comunicarlo, per iscritto, al dirigente scolastico, entro il termine stabilito. Qualora il consiglio di classe non abbia indicato il termine di scadenza, è opportuno che la famiglia dichiari la propria scelta al più presto (entro lo scrutinio del primo quadrimestre).

La valutazione uguale per tutti, se positiva, determina la promozione alla classe successiva. La valutazione differenziata, se positiva, ammette alla frequenza della classe successiva. Nulla vieta che, se il Consiglio di classe verifica il raggiungimento degli obiettivi della classe, la valutazione dell'allievo avvenga secondo le modalità previste per tutti (art.4 comma 3).

Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base del piano di studio individualizzato, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed utili a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Nella scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni in situazione di handicap possono essere previste prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

Per gli alunni valutati in modo differenziato in fondo alla pagella, deve essere apposta la seguente annotazione: "La presente votazione è riferita al PEI e non ai programmi Ministeriali ed è adottata ai sensi dell' ordinanza ministeriale n° 128 art. 4 comma 2".

Non potrà essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap, fisico, psichico o sensoriale l'iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe secondo l'art. 14 della Legge quadro.

La certificazione delle competenze potrà essere utilizzata come credito formativo anche per l'accesso alla formazione professionale. Per i ragazzi in situazione di handicap le prove d'esame (esame di qualifica o esame di stato) possono prevedere:

1. Tempi più lunghi
2. Prove diversificate:
 - o equipollenti conseguimento del titolo di studio
 - o alternative conseguimento certificato delle competenze
3. Diverse modalità utilizzo di particolari mezzi tecnici
4. La presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione

Esami di licenza elementare

La valutazione degli alunni riconosciuti in situazione di handicap viene operata, sulla base del PEI mediante prove d'esame, anche differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il processo formativo dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali" (O.M. 9/3/95 n. 80). L'O.M. n. 128/99 all'art. 1 richiama l'O.M. n. 65/88 in materia di esami di scuola elementare. Tal ultima O.M. all'art. 3, comma3, riproduce sostanzialmente il testo della legge 104/92 con alcune aggiunte significative. Si precisa infatti che possono svolgersi "prove anche differenziate". Le prove differenziate debbono accertare apprendimenti coerenti con gli insegnamenti impartiti che possono essere anche differenziati rispetto a quelli dei compagni, perché coerenti con le potenzialità dell'alunno in situazione di handicap.

Esami di licenza media (O.M. n. 90 del 21 maggio 2001)

Art. 9, comma 13 "Valutazione finale delle classi terze della scuola media e Esame di Stato di licenza della scuola media" : *"In ciascuna scuola media è costituita una commissione per gli esami di licenza, composta d'ufficio da tutti i professori delle terze classi che insegnano le materie d'esame previste dall'art. 3 della legge 16 giugno '77, n. 348, nonché dai docenti che realizzano forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni handicappati".* **Art. 11 comma 11** : *"Nel quadro delle finalità della scuola media, gli allievi in situazione di handicap che vengono ammessi a sostenere gli esami di licenza, possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell'art. 318 del D.L. 16.4.94, n. 297: tali prove devono essere idonee a valutare l'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali".* **Art. 11, comma 12** : *"...Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l'alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da far valere anche per percorsi integrati".* **Art. 11, comma 13** *"Nei diplomi di licenza della*

scuola media e nei certificati da rilasciare alla conclusione degli esami stessi non è fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni handicappati".

Valutazione ordinaria nella scuola superiore (O.M. n. 90 del 21/5/2001)

Art. 15, comma 1 : "Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali" (programmazione globalmente conforme). **Art. 15 comma 4** : "Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente fisico e sensoriale, il Piano Educativo Individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di Classe... Valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato Piano Educativo Individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il proseguimento degli obiettivi del PEI. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti. In calce alla pagella degli alunni medesimi deve essere apposta l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali ed è annotata ai sensi dell'art. 14 della presente ordinanza. Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il PEI preveda esperienza di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. In caso di ripetenza il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del PEI. L'iscrizione e la frequenza, anche per tre volte, non possono, comunque, essere precluse a nessun alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d'arte, conseguendo l'attestato di cui sopra. Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti art. 12 e 13, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione. Gli alunni in situazione di handicap che svolgono PEI differenziati, in possesso dell'attestato di credito formativo, possono iscriversi e frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall'art. 312 e seguenti del D.L. 297/94, le classi successive, sulla base di un progetto che può precedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito per gli alunni medesimi. Al termine della frequenza dell'ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l'Esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell'attestazione, di cui all'art. 13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 17 comma 4, dell'O.M. n. 29/2001. **Art. 15 comma 5** : " Qualora in Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia, fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti articoli 12 e 13". **Art. 15, comma 6** : "per gli alunni che seguono un PEI differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finali e ai punteggi assegnati in seguito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la valutazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali".

Gli esami di qualifica e di licenza di maestro d'arte

Negli istituti professionali e d'arte è previsto un esame di stato al termine del terzo anno, il cui mancato superamento costituisce uno sbarramento per l'accesso al biennio successivo. Sino al '97 gli alunni con piano educativo "differenziato" non venivano ammessi a questo esame.

L'O.M. n. 65/98 consentì l'ammissione agli esami al solo scopo di conseguire la certificazione di "crediti scolastici" maturati. L'O.M. n. 128/99 art. 4, comma 4, ribadisce tale norma, precisando che questi alunni debbono formalmente ripetere il terzo anno ma possono frequentare attività e lezioni nella classi successive, sulla base di un PROGETTO concordato dai due rispettivi Consigli di classe.

Svolgendo questi alunni attività didattiche in due classi, secondo il principio delle "classi aperte" previsto dall'art. 14 della Legge Quadro, il compito di valutare il profitto spetta al Consiglio di 3°; quest'ultimo acquisirà informazioni dal Consiglio della 4° o 5° a corredo del giudizio valutativo da formulare.

Potendo gli alunni in situazione di handicap ripetere fino a una terza volta la stessa classe (art. 13 comma 1, lettera e, legge n. 104/92), essi, pur rimanendo formalmente iscritti in terza classe, frequentano fino al termine della 5° classe e sono così ammessi agli esami di stato.

L'O.M. sugli scrutini del 2001 prevede la possibilità di iscrizione in 4° e 5° classe al solo fine del conseguimento dell'attestato dopo gli esami finali.

Esami di stato

Relazione di presentazione dell'alunno in situazione di handicap alla Commissione Esaminatrice: la O.M. n. 29 del 13/2/2001, art. 13, comma 5 stabilisce: "Nella seduta preliminare e eventualmente anche in quelle successive la Commissione classe prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri conditati. In particolare esamina per ciascuna classe: documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap ai fini degli adempimenti di cui all' art. 17".

In questa relazione il Consiglio di Classe presenta l'alunno, fornendo le seguenti informazioni:

- descrizione del deficit e dell'handicap
- descrizione del percorso realizzato dall'alunno:
 1. conoscenze, competenze e capacità raggiunte
 2. difficoltà incontrate, se e come sono state superate
 3. discipline per le quali sono stati adottati particolari criteri didattici
 4. percorsi equipollenti eventualmente svolti
 5. attività integrative di sostegno poste in essere, anche in sostituzione parziale o totale di alcune discipline
 6. risorse utilizzate (docente di sostegno, ausili, tecnologie, ecc.)
 7. qualsiasi altra informazione che il consiglio di classe ritenga utile far pervenire alla commissione
- esposizione delle modalità di formulazione e di realizzazione delle prove per le valutazioni e precisamente:
 1. con quali tecnologie
 2. con quali strumenti
 3. con quali modalità
 4. con quali contenuti
 5. con quale assistenza: questo punto deve essere esposto in modo chiaro ed esauriente, al fine di non suscitare fraintendimenti di legge

Eventuale richiesta di prove equipollenti e di assistenza indicano chiaramente:

- quale tipo di prova si intende far svolgere
- quale tipo di assistenza e quali compiti
- la durata delle prove scritte.

La commissione, esaminata la documentazione, predispone le prove equipollenti e, ove necessario, quelle relative al percorso differenziato con le modalità indicate dal consiglio di classe, anche avvalendosi della consulenza di personale esperto. Nel caso in cui la commissione decida in senso contrario al consiglio di classe, deve motivare per iscritto la propria decisione (Art. 17).

Presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione

Siccome le prove dell'esame di stato devono essere svolte mettendo il candidato nelle migliori condizioni psicofisiche è prevista la presenza di un assistente il candidato nello svolgimento delle prove, scritte e orali, che di norma è la stessa persona che ha seguito l'alunno durante l'anno scolastico e deve essere indicata dal consiglio di classe nella relazione da presentare alla commissione. Si deve:

- far presente con quali assistenze il candidato ha svolto le prove di verifica durante l'anno scolastico
- chiedere l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle prove scritte, grafiche e/o orali, indicando i compiti che tale assistenza deve svolgere

I "tempi lunghi" per le prove d'esame

Occorre fare molta attenzione quando si chiedono tempi più lunghi per le prove scritte: gli esami di Stato hanno solitamente standard di durata molto superiori a quelli delle prove svolte durante l'anno scolastico. A volte è preferibile chiedere una prova equipollente che necessiti di minor tempo piuttosto che lo svolgimento della prova in tempi più lunghi

Prove equipollenti

Il concetto di "prove equipollenti" si rinviene nella C.M. n. 163/83 e nell'art. 6, comma 1 del Regolamento dei nuovi esami si stato approvato con D.P.R. 323/98. Più precisamente, con prove equipollenti si intende che:

- La prova inviata dal Ministero della Pubblica Istruzione è svolta con mezzi diversi: ad esempio computer, macchine da scrivere, per mezzo della dettatura all'insegnante di sostegno, ecc.
- La prova inviata dal Ministero della Pubblica Istruzione è svolta con modalità diverse; ad esempio, la prova è "tradotta" in quesiti con alcune possibili risposte chiuse, cioè in prove strutturate o in griglie
- La prova è proposta dalla Commissione d'esame e ha contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ma ad essi equipollenti: la prova proposta dalla commissione deve infatti essere tale da poter verificare la preparazione culturale e professionale del candidato. Essa deve inoltre essere omogenea con il percorso svolto dal candidato e deve poter essere realizzata dal candidato con le stesse modalità, gli stessi tempi e la stessa assistenza utilizzati nelle prove di verifica fatte durante l'anno scolastico. Per quanto riguarda il colloquio esso si può realizzare mediante prove scritte, test, o qualsiasi altra strumentazione e tecnologia, o attraverso un operatore che medi tra il candidato e l'esaminatore

Prove differenziate e attestato

Qualora l'alunno abbia svolto un percorso didattico differenziato e non possa quindi ottenere un diploma, riceverà un attestato recante gli elementi informativi relativi a indirizzo e durata del corso di studio, votazione complessiva ottenuta, materie di insegnamento comprese nel curriculum degli studi con indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuno, competenze, conoscenze e capacità anche professionali acquisite, crediti formativi documentati in sede di esame (PDR n. 323 del 23/7/98 art. 13).

Le prove d'esame saranno preparate in relazione ai programmi effettivamente svolti. L'attestato rilasciato ai candidati che sostengono gli esami di stato è stilato secondo modelli approvati dall'Osservatorio nazionale sull'handicap e risponde all'esigenza di certificare i percorsi differenziati degli alunni disabili come crediti formativi, in funzione della necessità di agevolare la frequenza dei sistemi di formazione regionale o il rientro nel sistema formativo.

La modulistica è in grado di:

1. descrivere le competenze e le capacità acquisite dall'alunno disabile, indicando anche in quale contesto tali competenze e tali capacità possono realizzarsi,
2. permettere al Servizio Informativo per il Lavoro, all'Ufficio di Collocamento o ai nuovi uffici per l'impiego di leggere le competenze e le capacità conseguite dall'alunno disabile e di avere quindi la possibilità di offrire un lavoro il più rispondente possibile alle sue reali capacità,
3. fornire al datore di lavoro informazioni chiare e univoche sulle capacità possedute dall'alunno disabile e su come tali capacità possono esplicarsi. Molte scuole hanno compilato questi attestati come semplici certificati di frequenza, ma ora la CM n. 125 del 20/07/2001 impone l'obbligo, a tutte le scuole pubbliche e private, di rilasciare agli alunni con handicap un attestato ben preciso nei contenuti.

[Sommar](#)

1.2.13 Ripetenze

L'art. 14 c.1 L. n. 104/92 indica che si può ripetere anche per la terza volta l'ultimo anno (frequentando, cioè, per la quarta volta).

Inoltre l'O.M. n. 128/99 art. 4 c. 4 afferma che gli alunni i quali ripetono la classe terza degli istituti professionali e degli istituti d'arte "possono frequentare lezioni ed attività della classe successiva, sulla base di un PROGETTO che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale".

Tale possibilità è aperta anche agli alunni che hanno sostenuto l'esame di qualifica e conseguito l'attestato. A proposito di tale PROGETTO la scuola può avvalersi:

- del ricorso alla sperimentazione (Testo Unico DPR. n. 297/94 artt. 277 e 278);
- di quanto indicato nella L. n. 104/92 art. 13 comma 1 (lettera e) e c.5;
- di quanto indicato nell'art. 14 comma 1 (lettera b) della L. n. 104/92, nella quale si prevede un'organizzazione dell'attività scolastica "secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione individualizzata"

Quanto ai finanziamenti per le attività sperimentali di integrazione è da tener presente il D.M. n. 111/99 art.1 ter, concernente percorsi individualizzati relativi anche alle sperimentazioni di cui all'art. 43 del D.I. n. 331/98.

[Sommario](#)

1.3 Precisazioni in relazione ai diversi ordini di scuola

1.3.1 Asilo nido

Con la promulgazione della legge 104/92, art. 12, l'inserimento negli asili nido è garantito a tutti i bambini da 0 a 3 anni; la presenza di una minorazione fisica o psichica non può essere causa di rifiuto all'iscrizione.

L'accesso a questa scuola viene liberamente deciso dai genitori o da chi ha la tutela del minore. Sia l'asilo nido che la scuola materna sono strutture che gli Enti Pubblici hanno l'obbligo di garantire e gestire.

La Regione ha il compito di emanare le direttive organizzative e di ripartire i fondi statali, mentre il Comune amministra e gestisce gli asili nido.

Si prevede la possibilità per gli Enti locali di adeguare l'organizzazione e il funzionamento di queste strutture prescolastiche alle esigenze dei bambini con difficoltà, nonché di utilizzare operato di assistenti specializzati.

Di norma vi è una graduatoria che tiene conto della situazione familiare, specie se i genitori lavorano entrambi. I costi elevati degli asili nido comportano poi di fisso una retta che viene stabilita in ragione dei redditi dichiarati dai vari nuclei familiari.

Se il bambino è affetto da handicap alla domanda di iscrizione va allegata la documentazione medica.

[Sommario](#)

1.3.2 Scuola materna

Vi accedono i bambini da 3 a 6 anni. L'integrazione scolastica nella scuola materna è stata assicurata dalla legge 270/82, regola successivamente da diverse circolari ministeriali e riconosciuta dai vigenti programmi didattici orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali (D.M. 3/6/1991).

I bambini con disabilità che frequentano la scuola materna hanno diritto all'assegnazione di un insegnante di sostegno competente, alla quale provvede la Direzione Scolastica per le scuole materne statali, il Comune per le scuole materne comunali. Per le scuole private valgono le stesse regole che riguardano gli altri ordini scolastici. L'assegnazione dell'insegnante di sostegno è data alla scuola e la qualificazione oraria nel rapporto insegnante/alunno verrà stabilita in base al PDF e al PEI.

L'assegnazione dell'alunno portatore di handicap alla classe è decisa dal Direttore Didattico e dal Consiglio di Circolo (Circolare Ministeriale 228/76, legge 517/77, art. 2 e 7 e Circolare Ministeriale 169/78).

Assegnazione di particolari sussidi didattici è di competenza dell'ASL o/e Comune (a seconda delle Regioni). La scuola è tenuta a redigere il Profilo dinamico-funzionale e sulla base di questo un Piano Educativo individualizzato.

Permanenza di un alunno nella scuola materna successivamente al 6° anno La Circolare Ministeriale n.235 del 5/9/75 stabilisce: " avuto riguardo alle attribuzioni e ai compiti del Collegio delle insegnanti in generale (art. 4, lett. L del DPR 416 del 31/5/74), si demanda a tale organo, con la partecipazione degli specialisti aventi compito medico e sociopsicopedagogico, il decidere dell'iscrizione di bambini handicappati che abbiano superato il 6° anno di età.

Di tale decisione sarà data motivazione, per ciascun soggetto, nel verbale della seduta del Collegio ". A seguito della legge n. 62/2000 sulla parità scolastica, le scuole materne comunali sono obbligate ad accettare l'iscrizione di alunni per l'integrazione e ricevono dall'amministrazione scolastica le somme per il pagamento degli insegnanti per attività di sostegno.

I Comuni possono chiedere un concorso alle spese da parte delle famiglie, secondo fasce di reddito (C.f.r. Dlgs n. 109/98).

Però per gli utenti in situazione di handicap il Dlgs n. 130/99 ha precisato che deve tenersi conto del reddito personale del solo utente in situazione di handicap e non anche di quello della sua famiglia.

[Sommario](#)

1.3.3 Scuola elementare

All'atto dell'iscrizione al 1° anno deve essere presentata una nuova diagnosi funzionale anche se tutta la documentazione e la certificazione che riguarda l'alunno verrà automaticamente trasmessa dalla scuola materna di provenienza.

Sulla base della documentazione proveniente dalla scuola materna, la scuola elementare provvede a trasmettere alla Direzione Scolastica la documentazione relativa alla segnalazione dell'handicap con la richiesta dell'insegnante di sostegno che deve essere controfirmata dal genitore.

[Sommario](#)

1.3.4 Scuola media e l'innalzamento dell'obbligo scolastico

L'iscrizione deve essere effettuata in gennaio e verrà confermata entro il mese di luglio con la consegna alla scuola media del documento che attesta il superamento degli esami di 5° elementare.

L'obbligo di frequentare le scuole medie cessa con il 15° anno di età, tuttavia la frequenza può continuare, se concordato dal Collegio dei docenti e dal Preside su richiesta della famiglia, fino all'età di 18 anni.

Con la L. n. 9/99 l'obbligo scolastico per tutti gli alunni è stato portato a nove anni e coincide con il primo anno di scuola superiore. Il Regolamento applicativo approvato con DPR n. 232/99 imposta tale anno come "orientativo".

L'obbligo può adempiersi con il compimento del diciottesimo anno di età, anche ripetendo per la terza volta (cioè frequentando per la quarta volta) la stessa classe, ad esempio la terza media.

Con decreto ministeriale n.70/2000 è stato trasmesso il fac-simile di attestato di adempito obbligo scolastico e di proscioglimento, con una sezione riguardante anche i crediti formativi conseguiti dagli alunni disabili.

[Sommario](#)

1.3.5 Orientamento dopo la terza media

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha definito l'orientamento come "attività istituzionale delle scuole di ogni ordine e grado e " parte integrante dei curricula di studio e, più in generale, del processo educativo e formativo".

Le scuole devono considerare l'orientamento un obiettivo di primaria importanza, da perseguire mettendo in atto una serie di iniziative volte a " formare e potenziare le capacità delle studentesse e degli studenti di conoscere sé stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative, affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di vita e partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile "

1. dei desideri e delle attitudini del loro figlio oltre che dei propri desideri e aspettative
2. delle indicazioni degli insegnanti di scuola media
3. dei programmi di singoli indirizzi
4. delle offerte formative delle scuole presenti sul territorio

[Sommario](#)

1.3.6 Obbligo formativo

La L. n. 144/99, art. 68, introduce per tutti gli alunni tre anni di obbligo formativo dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico. Sono possibili tre modalità :

- scuola superiore
- corsi di formazione professionale
- apprendistato

E' una norma molto importante per gli alunni disabili perché possono frequentare percorsi integrati di istruzione e formazione professionale (O.M. n. 128/99).

Tali percorsi integrati sono possibili fino al diciottesimo anno di età, nella scuola superiore anche se iscritti alla scuola superiore senza diploma di terza media, purché in possesso di attestato rilasciato all'esame di terza media, secondo l'O.M. n. 90/2001, artt. 11 e 12.

[Sommario](#)

1.3.7 Scuola superiore

Anche nella scuola superiore i Dirigenti scolastici dovrebbero aver costituito i Gruppi di lavoro ai quali ci si può

rivolgere per l'attuazione di tutto quanto può facilitare il percorso scolastico.

I Dirigenti scolastici della scuola media, nel trasmettere la iscrizione devono comunicare, nel caso di alunni portatori di handicap, quali interventi dovranno essere adottati e quante ore di attività di sostegno sarebbe necessario. Sono previsti inoltre corsi di aggiornamento per gli insegnanti, personale non docente, operatori sociosanitari delle ASL e degli Enti locali che collaborino al piano educativo-riabilitativo.

Gli insegnanti di sostegno saranno scelti tra gli insegnanti specializzati. In mancanza di questi saranno nominati supplenti specializzati, in ogni caso abilitati all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado; qualora sussistessero ulteriori necessità, si possono utilizzare insegnanti non specializzati in servizio presso la scuola secondaria di 1° o 2° grado.

Anche nella scuola superiore possono essere presenti assistenti mandati dall'Amministrazione Provinciale o eventualmente Comunale.

[Sommaro](#)

1.3.8 Formazione professionale

Le iniziative di formazione professionale sono rivolte ai cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o hanno compiuto i 15 anni di età, a chi non ha mai svolto un'attività lavorativa e ai soggetti con minorazioni fisiche o sensoriali che non possono seguire i corsi normali.

I corsi di formazione sono solitamente organizzati dai CFP (Centri di Formazione Professionale). Questi Centri possono essere pubblici o privati.

Le domande di iscrizione vanno presentate alle singole segreterie dei corsi allegando il diploma o l'attestato della scuola media, o l'attestato di frequenza della scuola superiore o il certificato che attesti il compimento del 15° anno di età.

Al termine del corso, dopo una prova tecnico-pratica, è rilasciato un attestato di qualifica o di specializzazione. L'attestato, se rilasciato da struttura pubblica o Centri convenzionati o corsi "riconosciuti", ha valore di titolo di qualificazione professionale, utile per le liste di collocamento. I CFP, dal gennaio 2000, sono gestiti a livello provinciale.

[Sommaro](#)

1.4 Varie

1.4.1 Tutela della privacy

La produzione di certificazioni mediche comporta per le istituzioni scolastiche il problema dell'applicazione della legge 675/96 sulla privacy, poiché le notizie sulle disabilità degli alunni costituiscono "dati sensibili" ai sensi dell'articolo 22 della stessa legge.

Il regolamento approvato con Decreto legislativo n.135/99 ha esplicitato in modo inequivocabile "il prevalente interesse pubblico" nel trattamento dei dati sensibili ai fini scolastici.

Il capo d'istituto che è "responsabile del trattamento" può quindi legittimamente raccogliere i dati sensibili dell'alunno disabile e comunicarli al Provveditore agli Studi e ad altre autorità amministrative per attivare gli interventi necessari all'integrazione scolastica.

Resta fermo l'obbligo di chiedere il consenso alla famiglia. Al rispetto di tale norma è tenuto sia il Capo d'Istituto, sia l'amministrazione scolastica. Le sanzioni per la mancata applicazione di tali norme possono essere penali. In relazione agli esami, i risultati devono essere pubblicati nell'albo della scuola, secondo quanto è stabilito dall'articolo 21, comma 1, della O.M. n. 38/99 .

Non è legittimo immettere dati indicativi la situazione di disabilità, in quanto bastano i verbali. Però l'O.M. 126/2000 all'art.2, comma 5, punto 4 prevede l'obbligo dell'annotazione in calce ai tabelloni.

Circa la tutela della privacy l'art. 27, comma 3 della O.M. n. 128/99 precisa che qualora si voglia accedere ad atti in cui vi sono fatti relativi alla vita privata o alla riservatezza di terzi, non è possibile effettuare copia, ma è solo consentito leggere il contenuto dell'atto, facendo attenzione a non prendere appunti.

[Sommaro](#)

1.4.2 Tutela della privacy

La L. n. 62/2000 ha obbligato le scuole "paritarie" a fornire insegnanti specializzati per le attività di sostegno, che verranno pagati dallo stato, e ad applicare tutte le norme vigenti in materia d'inserimento. Le scuole che hanno deciso di fruire della L. n. 62/2000 devono garantire :

- diritto allo studio: la domanda d'iscrizione, anche di un alunno disabile, deve essere accolta
- eliminazione delle barriere architettoniche
- personale ausiliario: viene assegnato d'ufficio in base a documentate richieste al Comune
- insegnante di sostegno: la loro presenza è subordinata alla richiesta fatta dalla scuola; nel caso fosse impossibile reperire personale specializzato, l'istituto è comunque tenuto ad accogliere l'alunno e a nominare personale ritenuto idoneo, anche se non provvisto del titolo specifico
- costi : i genitori sono tenuti a pagare la retta "normale" prevista per tutti gli altri alunni; nessun costo aggiuntivo può essere richiesto per i servizi previsti per legge a favore dei disabili
- anche nella formazione delle classi le scuole paritarie debbono uniformarsi alla normativa riguardante la scuola pubblica (C.M. Prot. 245 del 20/2/2002, punto c)

[Sommario](#)

1.4.3 Compiti degli enti locali

La promozione della stipula degli Accordi di Programma tra Enti Locali, A.S.L. e Amministrazioni Scolastiche è il compito di maggior rilievo istituzionale dei Comuni.

L'accordo non è più un formale atto d'intesa, ma è un impegno concreto di ciascuna istituzione, che sulla base delle rispettive competenze concordate, deve provvedere ai servizi necessari e utili ad una buona qualità dell'integrazione scolastica.

L'accordo deve precedere la definizione e la formalizzazione degli impegni finanziari previsti dai rispettivi bilanci.

Tali impegni devono, comunque, essere allegati agli Accordi stessi al momento della stipula e/o della divulgazione.

L'accordo, inoltre, deve individuare per ciascuno Ente Sottoscrittore l'ufficio competente all'erogazione dei servizi e al pagamento delle somme indicate in bilancio.

Per le verifiche di attuazione degli accordi è previsto un "Collegio di vigilanza" che dovrebbe assicurare, in tempi reali, la realizzazione dei servizi sottoscritti. A tale Collegio potrebbero essere conferiti poteri sostitutivi, qualora un Ente sottoscrittore sia inadempiente.

[Sommario](#)

1.4.4 Il GLIP (Gruppo di lavoro inter-istituzionale Provinciale)

Il Gruppo di lavoro inter-istituzionale Provinciale ha compiti di consulenza e proposta al Provveditore agli Studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli Enti Locali e le A.S.L. per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli Accordi di Programma.

E' costituito dai rappresentanti delle diverse Istituzioni firmatarie degli Accordi e da tre rappresentanti delle Associazioni dei familiari delle persone con disabilità

[Sommario](#)

1.4.5 La legge sulla trasparenza

Ricordiamo infine l'utilità di ricorrere alla L.241/1990 sulla TRASPARENZA degli atti amministrativi, in tutte quelle circostanze in cui vengono affermate o gestite situazioni senza chiarezza e senza assunzione personale di responsabilità (ad esempio grazie a tale legge la scuola non si può rifiutare di dare copia del Verbale della riunione del GLHO).

-
- [HOME](#)
 - [STAMPA](#)